

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 355



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
3 dicembre 2011

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
------------------------------	----------	--------

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 355/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 347 del 26.11.2011	1
---------------	---	---

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 355/02	Nomina del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica	2
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia


2011/C 355/03	Cause riunite C-431/09 e C-432/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09)/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C431/09), Airfield NV (C-432/09)/Agicoa Belgium BVBA (C-432/09) (Diritto d'autore — Radiodiffusione via satellite — Direttiva 93/83/CEE — Artt. 1, n. 2, lett. a), e 2 — Comunicazione al pubblico via satellite — Fornitore di pacchetto satellitare — Carattere unico della comunicazione al pubblico via satellite — Imputabilità di tale comunicazione — Autorizzazione di titolari di diritti d'autore per tale comunicazione)	3
---------------	---	---

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)


2011/C 355/04	Causa C-439/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi [Art. 101, nn. 1 e 3, TFUE — Regolamento (CE) n. 2790/1999 — Artt. 2-4 — Concorrenza — Pratica restrittiva — Rete di distribuzione selettiva — Prodotti cosmetici e di igiene personale — Divieto generale ed assoluto di vendita su Internet — Divieto imposto dal fornitore ai distributori autorizzati]	3
2011/C 355/05	Causa C-454/09: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto a favore della New Interline SpA — Recupero)	4
2011/C 355/06	Causa C-83/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Pontevedra — Spagna) — Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez/Air France [Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Art. 2, lett. l) — Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo — Nozione di «cancellazione del volo» — Art. 12 — Nozione di «risarcimento supplementare» — Compensazione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale]	4
2011/C 355/07	Causa C-139/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Prism Investments BV/J. A. van der Meer, agente in qualità di curatore fallimentare della Arilco Holland BV [Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Exequatur — Motivi di diniego — Esecuzione nello Stato di origine della decisione giudiziaria oggetto della domanda di dichiarazione di esecutività]	5
2011/C 355/08	Causa C-148/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — DHL International NV, già Express Line NV/Belgish Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Servizi postali — Procedure esterne per la gestione dei reclami degli utenti — Direttiva 97/67/CE — Art. 19 — Ambito di applicazione — Complementarità dei mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione — Margine di discrezionalità degli Stati membri — Limiti — Art. 49 TFUE — Libertà di stabilimento)	6
2011/C 355/09	Causa C-224/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Baden-Baden — Germania) — Procedimento penale a carico di Leo Apelt (Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Revoca della patente di guida nazionale rilasciata dallo Stato membro di residenza e rilascio di una patente di guida per i veicoli di categoria B e D da parte di un altro Stato membro — Rifiuto di riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza — Obbligo di essere titolare di una patente valida per i veicoli di categoria B al momento del rilascio della patente per i veicoli di categoria D)	6
2011/C 355/10	Cause riunite C-463/10 P e C-475/10 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 — Deutsche Post AG, Repubblica federale di Germania/Commissione europea [Impugnazione — Aiuti di Stato — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Art. 10, n. 3 — Decisione recante l'ingiunzione di fornire informazioni — Atto impugnabile ai sensi dell'art. 263 TFUE]	7
2011/C 355/11	Causa C-9/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Waypoint Aviation SA/État belge — SPF Finances (Libera prestazione dei servizi — Normativa tributaria — Credito d'imposta sui redditi da mutui concessi per l'acquisto di beni utilizzati nel territorio nazionale — Esclusione di beni il cui diritto d'uso è ceduto ad un terzo stabilito in un altro Stato membro)	7




<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 355/12	Causa C-443/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 29 agosto 2011 — F.P. Jeldes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)	8
2011/C 355/13	Causa C-463/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Germania) il 6 settembre 2011 — L/M	8
2011/C 355/14	Causa C-475/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Berufsgerichts für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen (Germania) il 19 settembre 2011 — Heilberufgerichtliches Verfahren/Kostas Konstantinides	9
2011/C 355/15	Causa C-485/11: Ricorso proposto il 22 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese	9
2011/C 355/16	Causa C-486/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) il 22 settembre 2011 — Jonathan Rodrigues Esteves/Seguros Allianz Portugal SA	10
2011/C 355/17	Causa C-495/11 P: Impugnazione proposta il 27 settembre 2011 dalla Total SA e dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 14 luglio 2011, causa T-190/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione	10
2011/C 355/18	Causa C-499/11 P: Impugnazione proposta il 27 settembre 2011 dalla The Dow Chemical Company, dalla Dow Deutschland Inc., dalla Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH e dalla Dow Europe GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 13 luglio 2011, causa T-42/07, The Dow Chemical Company e a./Commissione europea	11
2011/C 355/19	Causa C-516/11 P: Impugnazione proposta il 7 ottobre 2011 dalla ThyssenKrupp Liften Ascenseurs BV contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011, nelle cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione europea	12
2011/C 355/20	Causa C-519/11 P: Impugnazione proposta l'11 ottobre 2011 dalla ThyssenKrupp Liften BV contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011, nelle cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione europea	12

Tribunale


2011/C 355/21	Causa T-190/08: Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — CHEMK e KF/Consiglio («Dumping — Importazioni di ferrosilicio originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Cina, dell'Egitto, del Kazakistan e della Russia — Determinazione del prezzo all'esportazione — Margine di profitto — Impegno di prezzi — Danno — Nesso di causalità — Denuncia — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»)	14
2011/C 355/22	Causa T-192/08: Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio («Dumping — Importazioni di ferrosilicio originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Cina, dell'Egitto, del Kazakistan e della Russia — Nesso di causalità — Interesse della Comunità — Mancata cooperazione — Dati disponibili — Status di impresa operante in economia di mercato — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»)	14



2011/C 355/23	Causa T-348/08: Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Aragonesas Industrias y Energía/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato del clorato di sodio — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Ricorso di annullamento — Ripartizione del mercato — Fissazione dei prezzi — Insieme di indizi — Data delle prove — Dichiarazioni di concorrenti — Confessione — Durata dell'infrazione — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti) 15	15
2011/C 355/24	Causa T-349/08: Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Uralita/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato del clorato di sodio — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Ricorso di annullamento — Imputabilità del comportamento illecito») 15	15
2011/C 355/25	Causa T-579/08: Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — Eridania Sadam/Commissione («Aiuti di Stato — Misura adottata dalle autorità italiane a compensazione delle perdite subite dallo zuccherificio di Villazor in seguito ad un periodo di siccità — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Obbligo di motivazione — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo») 15	15
2011/C 355/26	Causa T-57/09: Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — Alfatar Benelux/Consiglio («Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di assistenza tecnica, help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Obbligo di motivazione») 16	16
2011/C 355/27	Causa T-189/09: Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — Poloplast/UAMI — Polypipe (P) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo P — Marchi comunitari figurativi anteriori P e P POLYPIPE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»] 16	16
2011/C 355/28	Causa T-214/09: Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/UAMI — El Corte Inglés (COR) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di estensione territoriale della protezione di una registrazione internazionale — Marchio denominativo COR — Marchio comunitario denominativo anteriore CADENACOR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei prodotti] 17	17
2011/C 355/29	Causa T-426/09: Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2011 — Bayerische Asphaltmischwerke/UAMI — Koninklijke BAM Groep (bam) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BAM — Marchio nazionale figurativo anteriore BAM — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] 17	17
2011/C 355/30	Causa T-436/09: Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2011 — Dufour/BCE («Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Banche dati della BCE utilizzate per la preparazione di rapporti sull'assunzione e sulla mobilità del personale — Diniego di accesso — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Nozione di documento — Ricorso per risarcimento danni — Carattere prematuro») 17	17
2011/C 355/31	Causa T-72/10: Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2011 — Intermark/UAMI — Natex International (NATYS) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo NATYS — Marchio comunitario figurativo anteriore Naty — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Parziale rigetto dell'opposizione] 18	18



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 355/32	Causa T-238/10: Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — Scatizza/UAMI — Jacinto (Horse Couture) [«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Horse Couture — Marchio nazionale figurativo anteriore HORSE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»].....	18
2011/C 355/33	Causa T-262/10: Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Microban International e Microban (Europe)/Commissione («Sanità pubblica — Elenco di additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari — Ritiro, da parte del richiedente iniziale, della domanda di inserimento di un additivo nell'elenco — Decisione della Commissione di non iscrivere il 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxy diphényl etere nell'elenco — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto regolamentare — Incidenza diretta — Assenza di misure di esecuzione — Fondamento giuridico»)	19
2011/C 355/34	Causa T-353/10: Ordinanza del Tribunale 12 ottobre 2011 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheiourgiko Kentro AE/Commissione («Ricorso di annullamento — Nota di debito — Eccezione di irricevibilità — Natura contrattuale della controversia — Natura del ricorso — Impugnabilità dell'atto»)	19
2011/C 355/35	Causa T-489/11 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 14 ottobre 2011 — Rouse Industry/Commissione («Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e dispone il suo recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità»)	19
2011/C 355/36	Causa T-492/11: Ricorso proposto il 21 settembre 2011 — «Rauscher» Consumer Products/UAMI (Rappresentazione di un tampone)	20
2011/C 355/37	Causa T-500/11: Ricorso proposto il 23 settembre 2011 — Germania/Commissione	20
2011/C 355/38	Causa T-505/11: Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Aldi/UAMI — Dialcos (dialdi)	21
2011/C 355/39	Causa T-514/11: Ricorso proposto il 28 settembre 2011 — i-content/UAMI — Decathlon (BETWIN)	21
2011/C 355/40	Causa T-515/11: Ricorso proposto il 27 settembre 2011 — Delphi Technologies/UAMI (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)	22
2011/C 355/41	Causa T-517/11: Ricorso proposto il 29 settembre 2011 — United States Polo Association/UAMI — Polo/Lauren (Emblema raffigurante due giocatori di polo)	22
2011/C 355/42	Causa T-518/11: Ricorso proposto il 27 settembre 2011 — BTL Diffusion/UAMI — dm-drogerie markt (babyTOlove)	23
2011/C 355/43	Causa T-521/11: Ricorso proposto il 3 ottobre 2011 — Deutsche Bahn e a./Commissione	23
2011/C 355/44	Causa T-523/11: Ricorso proposto il 4 ottobre 2011 — Maxima Grupè/UAMI — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)	24
2011/C 355/45	Causa T-524/11: Ricorso proposto il 30 settembre 2011 — Volvo Trademark/UAMI — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)	25



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 355/46	Causa T-525/11: Ricorso proposto il 29 settembre 2011 — Volvo Trademark/UAMI — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)	25
2011/C 355/47	Causa T-534/11: Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — Schenker/Commissione	26
2011/C 355/48	Causa T-536/11: Ricorso proposto il 2 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg e a./ Commissione	27
2011/C 355/49	Causa T-543/11: Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — Ghreiwati/Consiglio	27
2011/C 355/50	Causa T-545/11: Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione	28
2011/C 355/51	Causa T-546/11: Ricorso proposto il 11 ottobre 2011 — Technion Institute of Technology e Technion Research & Development/Commissione	28

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 355/52	Causa F-71/11: Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — ZZ/Corte di giustizia dell'Unione europea ...	30
2011/C 355/53	Causa F-94/11: Ricorso proposto il 28 settembre 2011 — ZZ/Commissione	30



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2011/C 355/01)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*

GU C 347 del 26.11.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 340 del 19.11.2011

GU C 331 del 12.11.2011

GU C 319 del 29.10.2011

GU C 311 del 22.10.2011

GU C 305 del 15.10.2011

GU C 298 del 8.10.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Nomina del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica

(2011/C 355/02)

Il 10 ottobre 2011, conformemente all'art. 15, n. 5, del regolamento di procedura, i giudici del Tribunale della funzione pubblica hanno deciso di confermare l'incarico di cancelliere alla sig.ra W. HAKENBERG, per il periodo 30 novembre 2011 - 29 novembre 2017.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09)/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C431/09), Airfield NV (C-432/09)/Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)

(Cause riunite C-431/09 e C-432/09) ⁽¹⁾

(Diritto d'autore — Radiodiffusione via satellite — Direttiva 93/83/CEE — Artt. 1, n. 2, lett. a), e 2 — Comunicazione al pubblico via satellite — Fornitore di pacchetto satellitare — Carattere unico della comunicazione al pubblico via satellite — Imputabilità di tale comunicazione — Autorizzazione di titolari di diritti d'autore per tale comunicazione)

(2011/C 355/03)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrenti: Airfield NV, Canal Digitaal BV (C-431/09), Airfield NV (C-432/09)

Convenute: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09), Agicoa Belgium BVBA (C-432/09)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, lett. a) e b), e 2 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15) — Diritto esclusivo dell'autore di autorizzare la comunicazione delle sue opere — Emissione, da parte di un organismo di radiodiffusione, di segnali portatori di programmi verso un diffusore di

televisione digitale per mezzo di un satellite indipendente — Ritrasmissione successiva dei segnali in questione — Autorizzazione dei titolari dei diritti

Dispositivo

L'art. 2 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, deve essere interpretato nel senso che un fornitore di pacchetto satellitare è obbligato ad ottenere un'autorizzazione dei titolari di diritti di cui trattasi per il suo intervento nelle trasmissioni dirette e indirette di programmi televisivi, come quelle di cui trattasi nelle cause principali, a meno che tali titolari non abbiano convenuto con l'organismo di radiodiffusione in questione che le opere protette sarebbero state altresì comunicate al pubblico con l'intermediazione di tale fornitore, a condizione che, in quest'ultimo caso, l'intervento di detto fornitore non renda dette opere accessibili ad un pubblico nuovo.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

(Causa C-439/09) ⁽¹⁾

[Art. 101, nn. 1 e 3, TFUE — Regolamento (CE) n. 2790/1999 — Artt. 2-4 — Concorrenza — Pratica restrittiva — Rete di distribuzione selettiva — Prodotti cosmetici e di igiene personale — Divieto generale ed assoluto di vendita su Internet — Divieto imposto dal fornitore ai distributori autorizzati]

(2011/C 355/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Convenuti: Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

con l'intervento di: Ministère public, Commissione europea

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Paris — Concorrenza — Divieto generale e assoluto di vendere su Internet prodotti cosmetici e di igiene personale, imposto dal fornitore ai distributori autorizzati nell'ambito di una rete di distribuzione selettiva — Obbligo di vendita di siffatti prodotti nell'ambito di uno spazio fisico con la presenza di un laureato in farmacia — Restrizione grave e manifesta della concorrenza per oggetto ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, che non può beneficiare di un'esenzione per categoria ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21) — Possibilità di beneficiare dell'esenzione individuale ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE

Dispositivo

- 1) *L'art. 101, n. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che, nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva, impone che le vendite di prodotti cosmetici e di igiene personale siano effettuate in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare Internet per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale e concreto del tenore e dell'obiettivo della clausola contrattuale in parola nonché del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, risulta che, alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente giustificata.*
- 2) *L'art. 4, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione per categoria prevista all'art. 2 di detto regolamento non si applica ad un contratto di distribuzione selettiva contenente una clausola che vieta, di fatto, di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto. Un simile contratto può invece beneficiare, a titolo individuale, dell'applicabilità dell'eccezione di legge dell'art. 101, n. 3, TFUE, qualora sussistano le condizioni poste da tale disposizione.*

(¹) GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-454/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Aiuto a favore della New Interline SpA — Recupero)

(2011/C 355/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Righini, B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili e B. Tidore, avvocati dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, nel termine previsto, di tutti i provvedimenti necessari a conformarsi agli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 16 aprile 2008, 2008/697/CE, relativa all'aiuto di Stato C 13/07 (ex NN 15/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di New Interline [notificata con il numero C(2008) 1321]

Dispositivo

- 1) *La Repubblica italiana, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a garantire l'esecuzione della decisione della Commissione 16 aprile 2008, 2008/697/CE, relativa all'aiuto di Stato C 13/07 (ex NN 15/06 e N 734/06) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di New Interline, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 249, quarto comma, CE nonché 2 e 3 della suddetta decisione.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 24 del 30.1.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Pontevedra — Spagna) — Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez/Air France

(Causa C-83/10) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Art. 2, lett. l) — Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo — Nozione di «cancellazione del volo» — Art. 12 — Nozione di «risarcimento supplementare» — Compensazione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale]

(2011/C 355/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Pontevedra

Parti

Ricorrenti: Aurora Sousa Rodríguez, Yago López Sousa, Rodrigo Puga Lueiro, Luis Rodríguez González, María del Mar Pato Barreiro, Manuel López Alonso, Yaiza Pato Rodríguez

Convenuta: Air France

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra — Interpretazione degli artt. 2, lett. i), 8, 9 e 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozione di «cancellazione del volo» — Guasti tecnici — Nozione di «risarcimento supplementare» — Diritto a compensazione a norma del diritto nazionale

Dispositivo

- 1) La nozione di «cancellazione del volo», come definita dall'art. 2, lett. i), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella in discussione nella causa principale, essa non si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui l'aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all'aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli.
- 2) La nozione di «risarcimento supplementare», di cui all'art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di «risarcimento supplementare» quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell'inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza di cui agli artt. 8 e 9 di tale regolamento.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Prism Investments BV/J. A. van der Meer, agente in qualità di curatore fallimentare della Arilco Holland BV

(Causa C-139/10) ⁽¹⁾

[Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Exequatur — Motivi di diniego — Esecuzione nello Stato di origine della decisione giudiziaria oggetto della domanda di dichiarazione di esecutività]

(2011/C 355/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Prism Investments BV

Resistente: J. A. van der Meer, agente in qualità di curatore fallimentare della Arilco Holland BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione degli artt. 34, 35, 43, 44 e 45 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Impedimenti alla registrazione — Elenco limitativo — Esecuzione dell'obbligo derivante dalla sentenza nazionale costituente oggetto della domanda d'exequatur

Dispositivo

L'art. 45 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che osta a che il giudice adito ai sensi degli artt. 43 o 44 del regolamento medesimo neghi o revochi la dichiarazione di esecutività di una decisione per un motivo diverso da quelli indicati agli artt. 34 e 35 di tale regolamento, quale l'esecuzione della decisione stessa nello Stato membro d'origine.

⁽¹⁾ GU C 113 dell'1.5.2010.

⁽¹⁾ GU C 134 del 22.5.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — DHL International NV, già Express Line NV/Belgish Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

(Causa C-148/10) ⁽¹⁾

(Servizi postali — Procedure esterne per la gestione dei reclami degli utenti — Direttiva 97/67/CE — Art. 19 — Ambito di applicazione — Complementarità dei mezzi di ricorso messi a disposizione dal diritto nazionale e dal diritto dell'Unione — Margine di discrezionalità degli Stati membri — Limiti — Art. 49 TFUE — Libertà di stabilimento)

(2011/C 355/08)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: DHL International NV, già Express Line NV

Convenuto: Belgish Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Brussel — Interpretazione dell'art. 19 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14) come modificata dalle direttive 2002/39/CE (GU L 176, pag. 21) e 2008/6/CE (GU L 52, pag. 3) — Procedure per la gestione dei reclami degli utenti di servizi postali — Sistema di trattamento esterno

Dispositivo

- 1) *La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, nella sua versione iniziale e nelle sue versioni modificate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE, e del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, 2008/6/CE, dev'essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi.*
- 2) *L'art. 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che rende obbligatoria per i fornitori di servizi postali che non rientrano nel servizio universale una procedura esterna per la gestione dei reclami degli utenti di tali servizi.*

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Baden-Baden — Germania) — Procedimento penale a carico di Leo Apelt

(Causa C-224/10) ⁽¹⁾

(Direttiva 91/439/CEE — Riconoscimento reciproco delle patenti di guida — Revoca della patente di guida nazionale rilasciata dallo Stato membro di residenza e rilascio di una patente di guida per i veicoli di categoria B e D da parte di un altro Stato membro — Rifiuto di riconoscimento da parte dello Stato membro di residenza — Obbligo di essere titolare di una patente valida per i veicoli di categoria B al momento del rilascio della patente per i veicoli di categoria D)

(2011/C 355/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Baden-Baden

Imputato nella causa principale

Leo Apelt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Baden Baden — Interpretazione degli artt. 1, 5, n. 1, lett. a), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), nonché dell'art. 11, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (GU L 403, pag. 18) — Patente di guida per la categoria B rilasciata da uno Stato membro ad un cittadino di un altro Stato membro prima di un provvedimento di revoca della patente nazionale ma successivamente ai fatti che hanno giustificato tale misura — Estensione di tale patente, da parte dello Stato membro di rilascio, alla categoria D dopo la scadenza del divieto di richiedere una nuova patente nazionale — Possibilità per lo Stato membro di residenza di rifiutare il riconoscimento della validità di tale patente, motivando il rifiuto con l'assenza di una patente di guida valida per la categoria B al momento del rilascio della patente per la categoria D

Dispositivo

Gli artt. 1, n. 2, 5, n. 1, lett. a), 7, n. 1, lett. b), e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva della Commissione 14 settembre 2000, 2000/56/CE, non ostano a che uno Stato membro ospitante rifiuti di riconoscere una patente di guida per i veicoli di categoria B e D rilasciata da un altro Stato membro, qualora, in primo luogo, il titolare di tale patente di guida abbia conseguito un'autorizzazione alla guida di veicoli di categoria B in violazione del requisito della residenza normale e dopo che la patente di guida rilasciatagli dal primo Stato membro era stata oggetto di un provvedimento di ritiro provvisorio da parte dei servizi di polizia di questo medesimo Stato, ma prima dell'adozione, in quest'ultimo, di un provvedimento giudiziale di revoca dell'autorizzazione alla guida, e qualora, in secondo luogo, il titolare di detta patente abbia conseguito

un'autorizzazione alla guida di veicoli di categoria D successivamente all'adozione del citato provvedimento giudiziale di revoca e dopo la scadenza del divieto di conseguire una nuova patente di guida.

(¹) GU C 221 del 14.8.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 ottobre 2011 — Deutsche Post AG, Repubblica federale di Germania/ Commissione europea

(Cause riunite C-463/10 P e C-475/10 P) (¹)

[*Impugnazione — Aiuti di Stato — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Art. 10, n. 3 — Decisione recante l'ingiunzione di fornire informazioni — Atto impugnabile ai sensi dell'art. 263 TFUE*]

(2011/C 355/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Post AG (rappresentanti: J. Sedemund e T. Lübbig, Rechtsanwälte), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, J. Möller e N. Graf Vitzthum, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010, causa T-570/08, Deutsche Post/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha accolto l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso diretto all'annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 30 ottobre 2008, recante ingiunzione di fornire informazioni nell'ambito del procedimento per gli aiuti di Stato a favore della Deutsche Post AG — Errata interpretazione della nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell'art. 230 CE — Travisamento della natura e degli effetti giuridici dell'atto impugnato — Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva

Dispositivo

- 1) Le ordinanze del Tribunale dell'Unione europea 14 luglio 2010, causa T-570/08, Deutsche Post/Commissione, e causa T-571/08, Germania/Commissione, sono annullate.
- 2) Le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione europea dinanzi al Tribunale dell'Unione europea sono respinte.
- 3) Le cause sono rinviate dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché esso decida in ordine alle domande della Deutsche Post AG (causa T-570/08) e della Repubblica federale di Germania (causa T-571/08) dirette all'annullamento della decisione della

Commissione 30 ottobre 2008, recante l'ingiunzione alla Repubblica federale di Germania di fornire informazioni nell'ambito del procedimento di aiuto di Stato a favore della Deutsche Post AG.

4) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 328 del 4.12.2010.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 13 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Waypoint Aviation SA/État belge — SPF Finances

(Causa C-9/11) (¹)

[*Libera prestazione dei servizi — Normativa tributaria — Credito d'imposta sui redditi da mutui concessi per l'acquisto di beni utilizzati nel territorio nazionale — Esclusione di beni il cui diritto d'uso è ceduto ad un terzo stabilito in un altro Stato membro*]

(2011/C 355/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Waypoint Aviation SA

Convenuto: État belge — SPF Finances

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d'appel de Bruxelles — Interpretazione degli artt. 10 CE (art. 4, n. 3, UE) e 49 CE (art. 56 TFUE) — Normativa nazionale che concede un credito d'imposta ai beneficiari di redditi da crediti o da mutui concessi a un centro di coordinamento nazionale — Diritto di godimento dei beni acquisiti, tramite i fondi presi in prestito, da una società residente del medesimo gruppo cui appartiene il centro di coordinamento — Esclusione delle società del medesimo gruppo non residenti — Restrizioni della libera prestazione di servizi

Dispositivo

L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nella causa principale, che preveda la concessione di un credito d'imposta sui redditi da mutui accordati a talune società ai fini dell'acquisto di beni nuovi utilizzati nel territorio nazionale, a condizione che il diritto d'uso del bene non sia ceduto, dalla società che ha acquistato quest'ultimo grazie al mutuo che dà diritto al credito d'imposta o da qualunque altra società appartenente al medesimo gruppo, a terzi diversi dai membri di tale gruppo stabiliti in detto Stato membro.

(¹) GU C 95 del 26.3.2011.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 29 agosto 2011 — F.P. Jeltens, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

(Causa C-443/11)

(2011/C 355/12)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrenti: F.P. Jeltens, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold

Convenuto: Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nell'ambito del regolamento n. 883/2004⁽¹⁾, valga ancora l'interpretazione integrativa della sentenza Miethe⁽²⁾, pronunciata quando era in vigore il regolamento n. 1408/71⁽³⁾, ovvero un diritto di scelta per il lavoratore frontaliero atipico con riguardo allo Stato membro in cui si rende disponibile per il servizio di collocamento e da cui riceve una prestazione di disoccupazione, in quanto nello Stato che ha scelto sono maggiori le opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro. O se l'art. 65 del regolamento n. 883/2004, considerato nel suo complesso, garantisce adeguatamente che il lavoratore in disoccupazione completa riceva una prestazione alle condizioni che sono per lui più favorevoli per trovare un impiego, e se la sentenza Miethe abbia perso il suo valore aggiunto.
- 2) Se il diritto dell'Unione, nella fattispecie l'art. 45 TFUE o l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68⁽⁴⁾, osti a che uno Stato membro rifiuti di riconoscere una prestazione di disoccupazione in forza della sua legislazione nazionale nel caso di un lavoratore migrante (frontaliero) in disoccupazione completa che svolgeva le sue ultime attività lavorative in detto Stato membro e di cui si può presumere, data l'esistenza di legami sociali e familiari, che abbia in detto Stato membro le migliori opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro, soltanto per il motivo che egli risiede in un altro Stato membro.
- 3) Come debba essere risolta la questione sopra formulata — in considerazione dell'art. 87, n. 8, del regolamento n. 883/2004, dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio della certezza del diritto — se a siffatto lavoratore, già prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 883/2004, è stata riconosciuta una prestazione di disoccupazione in forza del diritto dello Stato di occupazione precedente, la cui durata massima di erogazione e di ripristino al momento di detta entrata in vigore non era ancora scaduta (e la cui erogazione è terminata per il fatto che il disoccupato ha accettato un nuovo lavoro).
- 4) Se la soluzione della seconda questione sia diversa se al lavoratore frontaliero disoccupato di cui trattasi sia stato

promesso che avrebbe potuto chiedere il ripristino del suo diritto alla prestazione se, dopo aver trovato un nuovo lavoro, lo avesse nuovamente perduto e se le relative informazioni risultano essere state non corrette o non inequivocabili, per effetto delle incertezze nella prassi esecutiva.

- (¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).
- (²) Sentenza 2 giugno 1986, causa C-1/85 (Racc. pag. 1837).
- (³) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).
- (⁴) Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Germania) il 6 settembre 2011 — L/M

(Causa C-463/11)

(2011/C 355/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti

Ricorrente: L

Convenuto: M

Questioni pregiudiziali

Se uno Stato membro oltrepassi il proprio margine di discrezionalità previsto dall'art. 3, nn. 4 e 5, della direttiva [2001/42/CE]⁽¹⁾, qualora, in riferimento ai piani regolatori di un Comune che stabiliscono l'uso di piccole aree a livello locale e fissano il quadro per la futura autorizzazione di progetti, ma non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, n. 2, della direttiva 2001/42/CE, disponga che, attraverso la determinazione di un tipo particolare di piano regolatore caratterizzato da una soglia limite legata all'estensione dell'area e da una condizione di tipo qualitativo, in considerazione dei pertinenti criteri di cui all'allegato II della direttiva, nell'elaborazione di un siffatto piano si deroghi alle norme procedurali sulla valutazione ambientale altrimenti vigenti per i piani regolatori, e prescriva, d'altra parte, che una violazione di tali norme procedurali, basata sulla circostanza che il Comune abbia erroneamente valutato la condizione di tipo qualitativo, sia irrilevante ai fini dell'efficacia giuridica di un piano regolatore speciale.

- (¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Berufsgerichts für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen (Germania) il 19 settembre 2011 — Heilberufserichtliches Verfahren/Kostas Konstantinides

(Causa C-475/11)

(2011/C 355/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen

Parti

Ricorrente: Kostas Konstantinides

Convenuto: Landesärztekammer Hessen

Questioni pregiudiziali

A. Con riferimento all'art. 5, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (in prosieguo: la «direttiva 2005/36/CE») ⁽¹⁾:

- 1) Se la disposizione di cui all'art. 12, n. 1, del Codice di deontologia medica dell'Assia (Berufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte in Hessen; in prosieguo: il «BO») 2 settembre 1998 (HÄBL. 1998, pag. I-VIII), come da ultimo modificato in data 1° dicembre 2008 (HÄBL. 2009, pag. 749), ricade tra le norme di carattere professionale la cui mancata osservanza da parte del prestatore di servizi nello Stato ospitante può determinare l'avvio di un procedimento disciplinare a fronte di un grave errore professionale connesso direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori.
- 2) Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente: se ciò vale anche nel caso in cui per l'intervento eseguito dal prestatore di servizi (nel caso di specie, dal medico) non sia prevista alcuna voce tariffaria pertinente nel vigente tariffario tedesco dei medici.
- 3) Se le disposizioni in materia di pubblicità contraria alle norme deontologiche (art. 27, nn. 1-3, in combinato disposto con la sezione D, n. 13, BO) ricadono tra le norme di carattere professionale la cui mancata osservanza da parte del prestatore di servizi nello Stato ospitante può determinare l'avvio di un procedimento disciplinare a fronte di un grave errore professionale connesso direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori.

B. Con riferimento all'art. 6, primo comma, lett. a), della direttiva 2005/36/CE:

Se le norme di modifica all'art. 3, nn. 1 e 3, della legge dell'Assia in materia di ordini professionali, esercizio della professione, formazione continua e giurisdizione disciplinare di medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, psicologi psicoterapeuti e psicoterapeuti dell'infanzia e dell'adolescenza (Hessisches Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten), ovvero della legge tedesca sulle professioni mediche e sanitarie (Heilberufsgesetz; in prosieguo: l'«Heilberufsgesetz»), nella versione pubblicata il 7 febbraio 2003 (GVBl. I pag. 123), come da ultimo modificata dalla legge 24 marzo 2010 (GVBl. I pag. 123), adottate in attuazione della direttiva 2005/36/CE e contenute nella terza legge tedesca di modifica della legge sulle professioni mediche e sanitarie (Drittes Gesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes; in prosieguo: «Drittes Gesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes») 16 ottobre 2006 (GVBl. I pag. 519) rappresentano una corretta trasposizione delle succitate norme della direttiva 2005/36/CE nella misura in cui sia i codici deontologici pertinenti sia le norme relative alla giurisdizione disciplinare di cui al sesto capo dell'Heilberufsgesetz vengono dichiarati pienamente applicabili nei confronti dei prestatori di servizi (nel caso di specie, medici) che svolgono la loro attività in modo temporaneo nello Stato ospitante nell'ambito della libera circolazione dei servizi di cui all'art. 57 TFUE (ex art. 50 TCE).

⁽¹⁾ GU L 255, pag. 22.

Ricorso proposto il 22 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-485/11)

(2011/C 355/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

La Commissione conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica francese, avendo istituito una tassa aggiuntiva gravante sugli operatori di comunicazioni elettroniche con l'art. 33, della legge 5 marzo 2009, 2009-258, relativa alla comunicazione audiovisiva ⁽¹⁾ è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ⁽²⁾;

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la Commissione solleva dubbi quanto alla compatibilità dell'art. 302 bis KH del codice generale delle imposte, introdotto per mezzo dell'art. 33 della legge 5 marzo 2009, 2009-258, relativa alla Comunicazione audiovisiva ed al nuovo servizio pubblico di televisione, con la menzionata direttiva «autorizzazioni». Avendo imposto una tassa alle

imprese gestrici di una rete ovvero fornitrici di servizi di comunicazione elettronica a titolo di autorizzazione generale, la convenuta avrebbe violato, assegnatamente, l'art. 12 della direttiva. La Commissione contesta la tesi sostenuta dalle autorità nazionali, secondo cui detto articolo riguarderebbe unicamente le tasse che gli Stati possono imporre «a titolo di» concessione di una licenza ovvero di un'operazione connessa ad una procedura di autorizzazione degli operatori di comunicazioni elettronica. A parere della ricorrente, il detto articolo mira, in realtà, ad inquadrare ogni forma di tassa «amministrativa», vale a dire connessa a tutti i costi derivanti dalla gestione, dal controllo e dall'applicazione del regime di autorizzazione, e non solo quelli connessi al rilascio dell'autorizzazione medesima.

⁽¹⁾ GURF n. 0056, pag. 4321.

⁽²⁾ GU L 108, pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) il 22 settembre 2011 — Jonathan Rodrigues Esteves/Seguros Allianz Portugal SA

(Causa C-486/11)

(2011/C 355/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Guimarães

Parti

Ricorrente: Jonathan Rodrigues Esteves

Convenuta: Seguros Allianz Portugal SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 1bis della terza direttiva (90/323/CEE) ⁽¹⁾, introdotto con l'art. 4 della quinta direttiva (2005/14/CE) ⁽²⁾, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale (come quella di cui agli artt. 505 e 570 del codice civile portoghese), a tenore della quale l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica non copre la responsabilità per danni personali e materiali causati ad un ciclista durante un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti un veicolo automobilistico ed una bicicletta, qualora l'incidente sia imputabile esclusivamente al comportamento del ciclista.
- 2) In caso affermativo, ossia, qualora tale esclusione del diritto al risarcimento risulti contraria al diritto comunitario, se l'interpretazione delle citate direttive osti ad una normativa nazionale che limita o riduce il detto risarcimento, tenuto conto della colpa del ciclista, da un lato, e del rischio dell'autoveicolo, dall'altro, nella provocazione del sinistro.

⁽¹⁾ GU L 129, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 149, pag. 14.

Impugnazione proposta il 27 settembre 2011 dalla Total SA e dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 14 luglio 2011, causa T-190/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione

(Causa C-495/11 P)

(2011/C 355/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Total SA e Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

in via principale:

- annullare, in base all'art. 263 TFUE, la sentenza del Tribunale 14 luglio 2011, causa T-190/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale;
- di conseguenza, annullare gli artt. 1, lett. o) e p), 2, lett. i), 3 e 4 della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def.;

in subordine:

- annullare, in base all'art. 261 TFUE, le ammende inflitte in solido all'Elf Aquitaine e alla Total ai sensi dell'art. 2, lett. i), della citata decisione della Commissione;

in ulteriore subordine:

- riformare, in base all'art. 261 TFUE, le ammende inflitte in solido all'Elf Aquitaine e alla Total ai sensi dell'art. 2, lett. i), della citata decisione della Commissione;

in ogni caso, condannare la Commissione europea a tutte le spese, ivi comprese quelle sostenute dall'Elf Aquitaine e dalla Total dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi in via principale, un motivo in subordine ed un motivo in ulteriore subordine.

Con il primo motivo, la Total SA e la Elf Aquitaine SA deducono la violazione dell'art. 5 TUE da parte del Tribunale, in quanto quest'ultimo avrebbe confermato il principio della responsabilità automatica delle società controllanti, applicato nel caso di specie dalla Commissione e giustificato dalla nozione di impresa ai sensi dell'art. 101 TFUE. Una tale impostazione sarebbe incompatibile con i principi di attribuzione delle competenze e di sussidiarietà (prima parte) nonché di proporzionalità (seconda parte).

Con il secondo motivo, le ricorrenti fanno valere un'interpretazione manifestamente erranea del diritto nazionale e della nozione di impresa, in quanto il Tribunale avrebbe, segnatamente, conferito un valore giuridico inesatto al principio di autonomia della persona giuridica.

Con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha volontariamente rifiutato di trarre le conseguenze dalla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza e dai nuovi obblighi derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Infatti, il Tribunale avrebbe applicato in maniera abusiva ed erranea la nozione di impresa nel diritto dell'Unione, in spregio alla presunzione di autonomia che fonda il diritto societario nazionale e anche alla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza. Inoltre, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'illegittimità del sistema attuale di procedura amministrativa dinanzi alla Commissione.

Con il quarto motivo, le ricorrenti deducono una violazione dei diritti della difesa risultante da un'interpretazione erranea dei principi di equità e di parità delle armi. Infatti, il Tribunale avrebbe approvato il ricorso della Commissione ad una probatio diabolica e avrebbe commesso un errore affermando che l'indipendenza di una controllata va valutata in modo generale, con riferimento al suo rapporto con la controllante sotto il profilo del capitale, mentre la medesima dovrebbe essere valutata con riferimento ad un comportamento su un determinato mercato.

Con il quinto motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto per quanto riguarda l'obbligo di motivazione della Commissione (prima parte). Inoltre, le parti addebitano al Tribunale di avere sostituito la propria motivazione a quella della Commissione (seconda parte).

Con il sesto motivo, le parti chiedono, in subordine, l'annullamento delle ammende che sono state loro inflitte.

Con il settimo motivo, dedotto in ulteriore subordine, le parti chiedono infine la riduzione delle ammende che sono state loro inflitte.

Impugnazione proposta il 27 settembre 2011 dalla The Dow Chemical Company, dalla Dow Deutschland Inc., dalla Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH e dalla Dow Europe GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 13 luglio 2011, causa T-42/07, The Dow Chemical Company e a./Commissione europea

(Causa C-499/11 P)

(2011/C 355/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH (rappresentanti: avv.ti D. Schroeder, T. Kuhn e T. Graf)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- La The Dow Chemical Company chiede rispettosamente che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale, causa T-42/07, nella parte in cui respinge la sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, caso COMP/F/38.638, nella parte in cui la riguarda;
- la The Dow Chemical Company chiede rispettosamente che la Corte voglia annullare la decisione della Commissione 29 novembre 2006, caso COMP/F/38.638, nella parte in cui la riguarda;
- tutte le ricorrenti chiedono rispettosamente che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale, causa T-42/07, nella parte in cui respinge la loro domanda di riduzione sostanziale delle ammende;
- tutte le ricorrenti chiedono rispettosamente che la Corte voglia ridurre sostanzialmente le loro ammende;
- tutte le ricorrenti chiedono rispettosamente che la Corte voglia:
 - condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese relative al procedimento sostenute dalle ricorrenti; e
 - adottare ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione comprende quattro motivi. In base al primo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la Commissione non sia tenuta ad esercitare il suo potere discrezionale in modo corretto e non esercitando la sua competenza di piena giurisdizione riguardo all'esercizio del potere discrezionale della Commissione nel ritenere responsabile la The Dow Chemical Company. In base al secondo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto relativamente al diverso trattamento degli importi di base dell'ammenda. In base al terzo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando che la Commissione era autorizzata a computare il fatturato della The Dow Chemical Company. In base al quarto motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando che l'applicazione da parte della Commissione del coefficiente moltiplicatore di dissuasione non è discriminatoria.

Impugnazione proposta il 7 ottobre 2011 dalla ThyssenKrupp Liften Ascenseurs BV contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011, nelle cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione europea

(Causa C-516/11 P)

(2011/C 355/19)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs BV (rappresentanti: O.W. Brouwer e J. Blockx, advocaaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'impugnata sentenza del Tribunale 13 luglio 2011, nella misura in cui il Tribunale stesso ha respinto i motivi adottati dalla ricorrente in primo grado;
- decidere direttamente nella causa e annullare del pari la decisione della Commissione⁽¹⁾, del 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili, per i relativi motivi adottati in primo grado, e/o diminuire l'ammenda inflitta alla ricorrente;
- in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;
- in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente adduce quattro motivi:

- 1) Violazione dell'art. 81, n. 1, CE (attualmente art. 101, n. 1, TFUE) in quanto le violazioni non possono influenzare in modo sensibile gli scambi fra gli Stati membri e la Commissione ha avviato ingiustamente il procedimento.
- 2) Violazione del principio *ne bis in idem*;
- 3) Violazione dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003⁽²⁾, degli artt. 48, n. 1, e 49, nn. 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio della natura personale delle sanzioni stabilendo la responsabilità solidale della ricorrente per tutta l'ammenda calcolata in base al fatturato del gruppo.
- 4) Errore di valutazione e omissione del Tribunale, che non si è avvalso della sua piena giurisdizione in materia di ammende, in particolare per quanto riguarda l'entità del mercato considerato, il fattore deterrente e la collaborazione nell'ambito e indipendentemente dall'avviso in materia di collaborazione del 2002.

⁽¹⁾ V. sintesi nella GU 2008, C 75, pag. 19.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Impugnazione proposta l'11 ottobre 2011 dalla ThyssenKrupp Liften BV contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 luglio 2011, nelle cause riunite T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 e T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e a./Commissione europea

(Causa C-519/11 P)

(2011/C 355/20)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Liften BV (rappresentanti: O.W. Brouwer, N. Lorjé, N. Al-Ani, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'impugnata sentenza del Tribunale 13 luglio 2011, nella misura in cui il Tribunale stesso ha respinto i motivi adottati dalla ricorrente in primo grado;
- decidere direttamente nella causa e annullare del pari la decisione della Commissione, del 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def.⁽¹⁾, nel caso COMP/E-1/38.823 — Ascensori e scale mobili in base ai relativi motivi adottati in primo grado, e/o diminuire l'ammenda inflitta alla ricorrente;

- in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente;
- in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente adduce cinque motivi:

- 1) Violazione dell'art. 81, n. 1, CE (attualmente art. 101, n. 1, TFUE) in quanto le violazioni non possono influenzare in modo sensibile gli scambi fra gli Stati membri e la Commissione ha avviato ingiustamente il procedimento.
- 2) Violazione del principio *ne bis in idem*;
- 3) Violazione del principio di proporzionalità stabilendo un importo iniziale sproporzionato dell'ammenda.
- 4) Violazione del massimo dell'ammenda ex art. 23 del regolamento 1/2003⁽²⁾, della presunzione di innocenza ex

art. 48, n. 1, della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea e ex art. 6, n. 2, della CEDU, del principio *nulla poena sine lege* ex art. 49, n. 1, della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio di proporzionalità ex art. 49, n. 3, della Carta di diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio della natura personale delle sanzioni e della responsabilità personale per le stesse, stabilendo la responsabilità personale per l'intera ammenda calcolata in base al fatturato di gruppo.

- 5) Errato esame e illegittima omissione da parte del Tribunale per non aver fatto uso del suo intero potere giurisdizionale in materia di ammende, in particolare per quanto riguarda l'importo iniziale dell'ammenda, il fattore deterrente e la collaborazione, indipendentemente dall'avviso in materia di collaborazione del 2002.

⁽¹⁾ V. sintesi nella GU 2008, C 75, pag. 19.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — CHEMK e KF/ Consiglio

(Causa T-190/08) ⁽¹⁾

(«Dumping — Importazioni di ferrosilicio originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Cina, dell'Egitto, del Kazakistan e della Russia — Determinazione del prezzo all'esportazione — Margine di profitto — Impegno di prezzi — Danno — Nesso di causalità — Denuncia — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»)

(2011/C 355/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) (Chelyabinsk, Russia); e Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) (Novokuznetsk, Russia) (rappresentante: P. Vander Schueren, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, poi J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, poi da G. Berrisch, avvocati)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, poi H. van Vliet e M. França agenti);

Oggetto

Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 172, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU, L 55, pag. 6), nei limiti in cui esso si applica alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 197 del 2.8.2008

Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio

(Causa T-192/08) ⁽¹⁾

(«Dumping — Importazioni di ferrosilicio originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Cina, dell'Egitto, del Kazakistan e della Russia — Nesso di causalità — Interesse della Comunità — Mancata cooperazione — Dati disponibili — Status di impresa operante in economia di mercato — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»)

(2011/C 355/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Transnational Company «Kazchrome» AO (Aqtöbe, Kazakistan); e ENRC Marketing AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente L. Ruessmann e A. Willems, poi A. Willems e S. De Knop, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, poi J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti inizialmente da G. Berrisch e G. Wolf, poi da G. Berrisch, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti); e Euroalliages (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Bourgeois, Y. van Gerven e N. McNelis, avvocati)

Oggetto

Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 172, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU, L 55, pag. 6), nei limiti in cui esso si applica alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto
- 2) La Transnational Company «Kazchrome» AO e la ENRC Marketing AG supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Euroalliages.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 197 del 2.8.2008.

Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Aragonesas Industrias y Energía/Commissione

(Causa T-348/08) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato del clorato di sodio — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE — Ricorso di annullamento — Ripartizione del mercato — Fissazione dei prezzi — Insieme di indizi — Data delle prove — Dichiarazioni di concorrenti — Confessione — Durata dell'infrazione — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circonstanze attenuanti»)

(2011/C 355/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aragonesas Industrias y Energía, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti I. Forrester, QC, K. Struckmann, P. Lindfelt e J. Garcia-Nieto Esteva)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, J. Bourke e R. Sauer, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), nella parte in cui tale decisione riguarda l'Aragonesas Industrias y Energía, e, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione sostanziale dell'ammenda inflitta a quest'ultima in detta decisione

Dispositivo

- 1) L'art. 1, lett. g), della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.695 — Clorato di sodio) è annullato nella parte in cui la Commissione delle Comunità europee vi ha constatato un'infrazione, da parte dell'Aragonesas Industrias y Energía, SAU, per i periodi compresi, da un lato, tra il 16 dicembre 1996 e il 27 gennaio 1998 e, dall'altro, tra il 1° gennaio 1999 e il 9 febbraio 2000.
- 2) L'art. 2, lett. f), della decisione C(2008) 2626 def. è annullato nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda a EUR 9 900 000.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) L'Aragonesas Industrias y Energía è condannata a sopportare un terzo delle proprie spese e la metà delle spese della Commissione.
- 5) La Commissione è condannata a sopportare la metà delle proprie spese e due terzi delle spese dell'Aragonesas Industrias y Energía.

⁽¹⁾ GU C 285 dell'8.11.2008.

Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Uralita/Commissione

(Causa T-349/08) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato del clorato di sodio — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Ricorso di annullamento — Imputabilità del comportamento illecito»)

(2011/C 355/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Uralita, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti I. S. Forrester, QC, K. Struckmann, P. Lindfelt e J. Garcia-Nieto Esteva)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, R. Sauer, A. Biolan e J. Bourke, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 giugno 2008, C(2008) 2626 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.695 — Clorato di sodio), nella parte in cui detta decisione riguarda la ricorrente

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Uralita, SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 285 dell'8.11.2008.

Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — Eridania Sadam/Commissione

(Causa T-579/08) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Misura adottata dalle autorità italiane a compensazione delle perdite subite dallo zuccherificio di Villador in seguito ad un periodo di siccità — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune — Obbligo di motivazione — Orientamenti relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo»)

(2011/C 355/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Eridania Sadam SpA (Bologna, Italia) (rappresentanti: avv.ti G.M. Roberti, I. Perego, B. Amabile e M. Serpone)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, 2009/704/CE, relativa all'aiuto di Stato C 29/04 (ex N 328/03) cui l'Italia intende dare esecuzione a favore dello zuccherificio di Villasor, di proprietà della società Sadam ISZ (GU 2009, L 244, pag. 10)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Eridania Sadam SpA è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 44 del 21.2.2009.

Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — Alfatar Benelux/Consiglio

(Causa T-57/09) (¹)

«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di assistenza tecnica, help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Obbligo di motivazione»

(2011/C 355/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alfatar Benelux (Ixelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Keramidas)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Balta, M. Vitsentzatos e M. Robert, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Consiglio 1° dicembre 2008 di respingere l'offerta presentata dal raggruppamento di imprese Alfatar-Siemens, composto dalla Alfatar Benelux e dalla Siemens IT Solutions and Services SA, nell'ambito della gara d'appalto UCA/218/07 per la fornitura di assistenza tecnica, help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio (GU 2008/S 91-122796), e di aggiudicare l'appalto ad un altro concorrente e, dall'altro, domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) La decisione del Consiglio 1° dicembre 2008 di respingere l'offerta presentata dal raggruppamento di imprese composto dalla Alfatar Benelux e dalla Siemens IT Solutions and Services SA, nell'ambito della gara d'appalto UCA/218/07 per la fornitura di assistenza tecnica, help desk e interventi in loco per computer, stampanti e periferiche del segretariato generale del Consiglio e di aggiudicare l'appalto ad un altro concorrente è annullata.

- 2) La domanda di risarcimento danni è respinta.

- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.

(¹) GU C 102 dell'1.5.2009.

Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — Poloplast/UAMI — Polypipe (P)

(Causa T-189/09) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo P — Marchi comunitari figurativi anteriori P e P POLYPIPE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2011/C 355/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Poloplast GmbH & Co. KG (Leonding, Austria) (rappresentante: avv. G. Bruckmüller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Polypipe Ltd (Edlington, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente K. E. Gilbert e M. H. Blair, solicitors, successivamente K. E. Gilbert, M. H. Blair e S. S. Malynicz, barrister)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 febbraio 2009 (procedimento R 80/2008-2), relativa ad un'opposizione tra la Polypipe Ltd e la Poloplast GmbH & Co. KG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Poloplast GmbH & Co. KG è condannata alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Polypipe Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

(¹) GU C 167 del 18.7.2009.

Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — COR Sitzmöbel Helmut Lübke/UAMI — El Corte Inglés (COR)

(Causa T-214/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di estensione territoriale della protezione di una registrazione internazionale — Marchio denominativo COR — Marchio comunitario denominativo anteriore CADENACOR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei prodotti**»]

(2011/C 355/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbrück, Germania) (rappresentanti: avv.ti Y.-G. von Amsberg e A.-S. Loesenbeck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.L. Rivas Zurdo, M. E. López Camba e E. Seijo Veiguela)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 4 marzo 2009 (procedimento R 376/2008-2), relativa al procedimento di opposizione tra la El Corte Inglés, SA e la Cor Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 180 dell'1.8.2009.

Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2011 — Bayerische Asphaltmischwerke/UAMI — Koninklijke BAM Groep (bam)

(Causa T-426/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo BAM — Marchio nazionale figurativo anteriore BAM — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 355/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe (Hofolding, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente J. van Manen, in seguito J. van Manen e M. van de Braak, e infine J. van Manen e R. Sjoerdsma, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 11 agosto 2009 (procedimento R 1005/2008-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe e la Koninklijke BAM Groep NV

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Koninklijke BAM Groep NV, ivi comprese, per quanto attiene a quest'ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

⁽¹⁾ GU C 11 del 16.1.2010.

Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2011 — Dufour/BCE

(Causa T-436/09) ⁽¹⁾

[«**Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Banche dati della BCE utilizzate per la preparazione di rapporti sull'assunzione e sulla mobilità del personale — Diniego di accesso — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricevibilità — Nozione di documento — Ricorso per risarcimento danni — Carattere prematuro**»]

(2011/C 355/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Julien Dufour (Jolivet, Francia) (rappresentanti: avv.ti I. Schoenacker Rossi e H. Djeyaramane)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente K. Laurinavicius e S. Lambrinoc, poi S. Lambrinoc e P. Embley, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentanti: B. Weis Fogh e S. Juul Jørgensen, agenti); Repubblica di Finlandia (rappresentanti: inizialmente J. Heliskoski, H. Leppo e M. Pere, poi J. Heliskoski e H. Leppo, agenti); e Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, K. Petkovska e S. Johannesson, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del comitato esecutivo della BCE, comunicata al ricorrente con lettera del presidente della BCE del 2 settembre 2009, che rigetta la richiesta del ricorrente di accedere alle banche dati che sono state utilizzate per stilare i rapporti della BCE sull'assunzione e sulla mobilità del proprio personale; dall'altro, domanda di ingiunzione alla BCE di rimettere dette banche dati al ricorrente e, infine, domanda di risarcimento del danno che quest'ultimo avrebbe subito a causa del rigetto della sua richiesta di accesso.

Dispositivo

- 1) *La decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE), comunicata al sig. Julien Dufour con lettera del presidente della BCE del 2 settembre 2009, è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La BCE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Dufour.*
- 4) *Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.*

(¹) GU C 11 del 16.1.2010.

Sentenza del Tribunale 26 ottobre 2011 — Intermark/UAMI — Natex International (NATY'S)

(Causa T-72/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo NATY'S — Marchio comunitario figurativo anteriore Naty — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Parziale rigetto dell'opposizione»]

(2011/C 355/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Intermark Srl (Stei, Romania) (rappresentante: avv. Á. László)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Mannucci, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Natex International Trade SpA (Piolto, Italia)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 2 dicembre 2009 (procedimento R 953/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Intermark Srl e la Natex International Trade SpA.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Intermark Srl è condannata alle spese.*

(¹) GU C 113 dell'1.5.2010.

Sentenza del Tribunale 20 ottobre 2011 — Scatizza/UAMI — Jacinto (Horse Couture)

(Causa T-238/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Horse Couture — Marchio nazionale figurativo anteriore HORSE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2011/C 355/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stephanie Scatizza (Breganzona, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti P. Perani e P. Pozzi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schöffner, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Manuel Jacinto Lda (São Paio de Oleiros, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 marzo 2010 (pratica R 723/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Manuel Jacinto, Lda, e Stephanie Scatizza

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Stephanie Scatizza è condannata alle spese.*

(¹) GU C 209 del 31.7.2010.

Sentenza del Tribunale 25 ottobre 2011 — Microban International e Microban (Europe)/Commissione

(Causa T-262/10) ⁽¹⁾

(«Sanità pubblica — Elenco di additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari — Ritiro, da parte del richiedente iniziale, della domanda di inserimento di un additivo nell'elenco — Decisione della Commissione di non iscrivere il 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxy diphenyl etere nell'elenco — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Atto regolamentare — Incidenza diretta — Assenza di misure di esecuzione — Fondamento giuridico»)

(2011/C 355/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Microban International Ltd (Huntersville, Carolina del Nord, Stati Uniti); e Microban (Europe) Ltd (Cannock, Regno Unito) (rappresentante: avv. M. Sánchez Rydelski)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2010, 2010/169/UE, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-trichloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE (GU L 75, pag. 25)

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 19 marzo 2010, 2010/169/UE, concernente la non iscrizione del 2,4,4'-trichloro-2'-idrossibifenil etere nell'elenco dell'Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE, è annullata.
- 2) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Microban International Ltd e dalla Microban (Europe) Ltd.

⁽¹⁾ GU C 221 del 14.8.2010.

Ordinanza del Tribunale 12 ottobre 2011 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro AE/Commissione

(Causa T-353/10) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Nota di debito — Eccezione di irricevibilità — Natura contrattuale della controversia — Natura del ricorso — Impugnabilità dell'atto»)

(2011/C 355/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro AE (Atene, Grecia) (rappresentante: E. Tzannini, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento di una nota di debito emessa dalla Commissione il 22 luglio 2010 allo scopo di recuperare la somma di EUR 109 415,20 versata al ricorrente nell'ambito di un contributo finanziario a sostegno di un progetto di ricerca in campo medico.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirurgiko Kentro AE.

⁽¹⁾ GU C 288 del 23 ottobre 2010.

Ordinanza del presidente del Tribunale 14 ottobre 2011 — Rouse Industry/Commissione

(Causa T-489/11 R)

(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e dispone il suo recupero — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità»)

(2011/C 355/35)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Richiedente: Rouse Industry (Rouse, Bulgaria) (rappresentanti: avv.ti A. Angelov e S. Panov)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e D. Stefanov, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 13 luglio 2011, C(2011) 4903 def., che dichiara incompatibile con il mercato interno l'aiuto concesso dalla Bulgaria a favore della Rouse Industry, sotto forma di crediti non pagati allo Stato (aiuto di Stato C 12/2010 e N 389/2009), nella parte in cui tale decisione dispone il recupero di tale aiuto presso la ricorrente

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

**Ricorso proposto il 21 settembre 2011 — «Rauscher»
Consumer Products/UAMI (Rappresentazione di un
tampone)**

(Causa T-492/11)

(2011/C 355/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: «Rauscher» Consumer Products GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: avv. M. Stütz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 luglio 2011, procedimento R 2168/2010-1;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo rappresentante un tampone, per prodotti delle classi 3 e 5.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b, del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe carattere distintivo.

**Ricorso proposto il 23 settembre 2011 — Germania/
Commissione**

(Causa T-500/11)

(2011/C 355/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: avv.ti T. Henze e K. Petersen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 13 luglio 2011, C(2001) 4922, nel procedimento in materia di aiuti N 438/2010 C(2011), nella parte in cui si dichiara che l'intero programma sui prestiti subordinati rientra nell'am-

bito del regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis),

- in subordine, annullare l'intera decisione,
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è rivolto contro la decisione della Commissione riguardante il programma sui prestiti subordinati WACHSTUM per imprese aventi un rating in Sassonia-Anhalt, nella parte in cui si dichiara che l'intero programma l'intero programma sui prestiti subordinati rientra nell'ambito del regolamento (CE) n. 1998/2006 ⁽¹⁾, relativo agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

Nel ricorso si censura l'opinione della Commissione secondo cui già per il mero fatto che i prestiti sono accordati da un istituto di credito speciale si dovrebbe ritenere che essi non siano accordati a condizioni di mercato, e di conseguenza debbano essere osservate le prescrizioni del regolamento sugli aiuti de minimis.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 107 TFUE in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1998/2006, per aver a torto presunto o solo affermato che sussiste un vantaggio.

La constatazione della Commissione, secondo cui la misura rientra nell'ambito del regolamento «de minimis», non è corretta in fatto. I destinatari del programma di prestiti non hanno ricevuto un vantaggio ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, cosicché detto programma nei suoi casi principali di applicazione già per questo fatto non sarebbe da considerare aiuto.

- La Commissione non avrebbe potuto dedurre, dalla mera circostanza che i prestiti sono accordati da un istituto di credito speciale, che sussista un vantaggio. Particolarmente nel caso di un prestito quel che è rilevante solo le sue condizioni. Al fine di valutare se venga accordato un vantaggio sarebbero determinanti il tasso d'interesse richiesto, la garanzia del prestito e la situazione complessiva dell'impresa che riceve il prestito. Occorrerebbe verificare se un investitore privato avrebbe concesso un prestito analogo al tasso d'interesse convenuto e con la garanzia prestata.

- Secondo la precedente prassi decisionale della Commissione, tali indicatori, nel caso di prestiti subordinati, sono stati precisati mediante il cosiddetto metodo Brandenburg sulla base della comunicazione della Commissione sui tassi di riferimento in modo tale che non si è in presenza di un aiuto ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE. La Commissione si discosta improvvisamente da tale prassi decisionale e si basa unicamente sulle caratteristiche dell'istituto di credito che ha concesso il prestito. Tale criterio è tuttavia completamente inadeguato quale indicatore, giacché anche istituti di credito speciale potrebbero operare in base alle condizioni di mercato.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296 TFUE.

La ricorrente deduce inoltre una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296 TFUE, in quanto la Commissione si sarebbe limitata a enunciare supposizioni e deduzioni globali, senza tuttavia esporre i motivi per i quali le condizioni del prestito non sarebbero comuni sul mercato e le ragioni per le quali si discosta improvvisamente dalla precedente prassi decisionale.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del contraddittorio nelle sue diverse forme.

È stata altresì dedotta una violazione del principio del contraddittorio nelle sue diverse forme, in quanto la Commissione, prima di emanare la decisione impugnata, non avrebbe discusso con il governo federale la modifica della sua opinione.

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GU L 379, pag. 5)

Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Aldi/UAMI — Dialcos (dialdi)

(Causa T-505/11)

(2011/C 355/38)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: avv.ti N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks e C. Fürsen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dialcos SpA (Due Carrare, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 luglio 2011, procedimento R 1097/2010-2;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Dialcos SpA.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «dialdi», per prodotti delle classi 29 e 30.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «ALDI» per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 7, 9, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 36.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché tra i marchi in conflitto sussisterebbe un rischio di confusione.

Ricorso proposto il 28 settembre 2011 — i-content/UAMI — Decathlon (BETWIN)

(Causa T-514/11)

(2011/C 355/39)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Nordemann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Decathlon SA (Villeneuve d'Ascq, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2011, procedimento R 1816/2010-1, e respingere l'opposizione n. B 001494205;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BETWIN», per prodotti, fra le altre, delle classi 25, 26 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 7281652

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 6780951 del marchio figurativo «bTwin», per prodotti, fra le altre, delle classi 25 e 28; registrazione francese n. 23191414 del marchio figurativo «bTwin», per prodotti, fra le altre, della classe 25; registrazione francese n. 99822017 del marchio figurativo «bTwin», per prodotti, fra le altre, della classe 28

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che i marchi contrapposti sono simili e confondibili.

Ricorso proposto il 27 settembre 2011 — Delphi Technologies/UAMI (INNOVATION FOR THE REAL WORLD)

(Causa T-515/11)

(2011/C 355/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Delphi Technologies, Inc. (Wilmington, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: C. Albrecht e J. Heumann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 giugno 2011, caso R 1967/2010-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «INNOVATION FOR THE REAL WORLD» per prodotti rientranti nelle classi 7, 9, 10 e 12 — domanda di marchio comunitario n. 7072705

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 in quanto la commissione di ricorso i) non ha correttamente inteso l'onere della prova di cui all'art. 7, n. 1, lett. b); ii) ha errato nell'applicare la giurisprudenza pertinente della Corte nella valutazione del carattere distintivo degli slogan e dei possibili significati del marchio richiesto; iii) ha trascurato l'uso significativo del marchio e la sua notorietà, di rilievo ai fini della percezione dello slogan da parte dei consumatori di riferimento. Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 e dei principi generali di cui ai procedimenti amministrativi in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto del fatto che slogan identici e simili contenenti il termine «INNOVATION» erano già stati registrati nell'Unione europea in particolare dall'UAMI.

Ricorso proposto il 29 settembre 2011 — United States Polo Association/UAMI — Polo/Lauren (Emblema raffigurante due giocatori di polo)

(Causa T-517/11)

(2011/C 355/41)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: United States Polo Association (Kentucky, USA) (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, I. Rohr e T. Melchert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Polo/Lauren Company, LP (New York, USA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 17 giugno 2011 nel procedimento R 1107/2010-2;
- condannare il convenuto a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le proprie spese, qualora intervenga nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: domanda di registrazione di marchio comunitario per il marchio figurativo rappresentato da un emblema raffigurante due giocatori di polo, per beni della classe 3 — Registrazione di marchio comunitario n. 5997473.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo registrato francese n. 1441630, rappresentato da un emblema raffigurante un giocatore di polo, per beni e servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 e 35; marchio figurativo registrato spagnolo, n. 878316, rappresentato da un emblema raffigurante un giocatore di polo, per beni della classe 3; marchio figurativo registrato nel Regno Unito n. 2172123, rappresentato da un emblema raffigurante un giocatore di polo, per beni della classe 3; marchio figurativo registrato tedesco n. 1070650, rappresentato da un emblema raffigurante un giocatore di polo, per beni della classe 3; marchio tridimensionale comunitario registrato n. 4236527, rappresentato da una bottiglia con la raffigurazione di un giocatore di polo, per beni della classe 3.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione delle regole 20, n. 7, e 53 del regolamento della Commissione n. 2868/95, e violazione dell'art. 80, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha notificato la sua decisione alle parti del procedimento di opposizione il 19 luglio 2011 senza considerare la loro domanda congiunta di una sospensione del procedimento, registrata il 18 luglio 2011, ed ha quindi respinto la domanda della ricorrente di revocare la propria decisione e concedere la sospensione richiesta. Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che la registrazione della domanda di marchio comunitario fosse preclusa dall'art. 8, n. 1, lett. b). Non sussiste rischio di confusione tra i marchi opposti.

Ricorso proposto il 27 settembre 2011 — BTL Diffusion/UAMI — dm-drogerie markt (babyTOlove)

(Causa T-518/11)

(2011/C 355/42)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: BTL Diffusion (Saint Cloud, Francia) (rappresentante: avv. A. Berendes)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 luglio 2011, procedimento R 883/2010-2, nella parte in cui: i) ha accolto l'opposizione e respinto la domanda di marchio comunitario impugnata per «apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari; articoli ortopedici; materiale di sutura», della classe 25, e ii) ha respinto la domanda della ricorrente di annullare la decisione impugnata su un punto non dedotto nel ricorso, nella parte in cui ha accolto l'opposizione per «giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi», della classe 28; e
- confermare la suddetta decisione per quanto riguarda i prodotti «membra, occhi e denti artificiali» della classe 10 e «decorazioni per alberi di Natale» della classe 28.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «babyTOlove», per prodotti delle classi 10, 25 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 7104219

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale n. 935598 del marchio denominativo «babylove», per prodotti delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 32; registrazione internazionale n. 979365 del marchio denominativo «Baby Love», per prodotti delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per una parte dei prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione; accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario impugnata per una parte dei prodotti delle classi 10 e 25; rigetto del ricorso quanto al resto

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione.

Ricorso proposto il 3 ottobre 2011 — Deutsche Bahn e a./Commissione

(Causa T-521/11)

(2011/C 355/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania), Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH (Bodenheim, Germania), DB Netz AG (Francoforte sul Meno, Germania), DB Schenker Rail GmbH (Magonza, Germania), DB Schenker Rail Deutschland AG (Magonza, Germania) (rappresentanti: W. Deselaers, J. Brückner e O. Mross, avvocati)

Convenuto: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione d'ispezione della Commissione 14 luglio 2011, notificata il 26 luglio 2011;
- annullare qualsiasi misura che sia stata adottata in base a dette ispezioni, eseguite a seguito della decisione illegittima;
- ordinare, in particolare, alla Commissione la restituzione dell'insieme delle copie dei documenti preparati nell'ambito delle ispezioni suddette, a pena di annullamento da parte del Tribunale della futura decisione della Commissione; nonché
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione 14 luglio 2011, C(2011) 5230 (casi COMP/39.678 — DB I e COMP/39.731 — DB II), con cui la Commissione ha disposto che, in conformità all'art. 20, n. 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, fossero condotte ispezioni nei confronti della Deutsche Bahn AG e di tutte le persone giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate, in quanto l'uso strategico dell'infrastruttura gestita dalle società del gruppo DB potrebbe costituire un modello anticoncorrenziale.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio in quanto non è stata previamente richiesta alcuna autorizzazione giudiziaria.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale ad un ricorso giurisdizionale effettivo, in quanto la decisione d'ispezione non ha potuto essere oggetto di nessun previo controllo giudiziario, in fatto quanto in diritto.
- 3) Terzo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione di ispezione, in quanto fondata su informazioni che la Commissione ha ottenuto violando diritti della difesa delle ricorrenti.

Le ricorrenti affermano che tali informazioni sono state ottenute mediante una ricerca assai ampia («fishing expedition») nel corso dell'attuazione della decisione di ispezione 14 marzo 2011. Esse sostengono, inoltre, che le informazioni ottenute durante l'attuazione della seconda decisione di ispezione 30 marzo 2011 sono anch'esse illegittime, dato che la decisione all'origine di tale ispezione si basa su informazioni raccolte anticipatamente in modo illegittimo e che dette informazioni sono state ottenute in base ad una decisione di ispezione illegittima.

- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto l'oggetto dell'ispezione è stato descritto in modo eccessivamente ampio e senza le dovute specificazioni.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Secondo le ricorrenti, la Commissione non era competente a condurre l'ispezione di cui trattasi e avrebbe potuto comunque ottenere le informazioni pertinenti da parte delle ricorrenti mediante la competente agenzia (agenzia federale della rete — Bundesnetzagentur) oppure mediante una semplice domanda di informazioni.

Ricorso proposto il 4 ottobre 2011 — Maxima Grupė/UAMI — Bodegas Maximo (MAXIMA PREMIUM)

(Causa T-523/11)

(2011/C 355/44)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Maxima Grupė, UAB (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: avv.ti R. Žabolienė e E. Saukalas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Maximo, SL (Oyón, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 agosto 2011, procedimento R 1584/2010-4; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MAXIMA PREMIUM», per prodotti delle classi 3, 5, 16, 29, 30, 31, 32 e 33 — domanda di marchio comunitario n. 6981443

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo «MAXIMO», per prodotti della classe 33

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe concluso che sussisteva un rischio di confusione senza tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e, segnatamente, il carattere intrinsecamente poco distintivo di «MAXIMO/MAXIMA», la somiglianza dei segni e il fatto che il pubblico di riferimento è assai attento e ben informato.

Ricorso proposto il 30 settembre 2011 — Volvo Trademark/UAMI — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)

(Causa T-524/11)

(2011/C 355/45)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: avv. M. Treis).

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd (Xuanhua, Cina).

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 luglio 2011, nel procedimento R 1870/2010-1;
- respingere la domanda di marchio comunitario n. 5029731;
- condannare la controinteressata a sopportare le spese della ricorrente relative al presente procedimento nonché ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «LOVOL» per prodotti delle classi 7 e 12 — domanda di marchio comunitario n. 5029731.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 2361087 del marchio denominativo «VOLVO», per prodotti e servizi delle classi 1-9, 11-12, 14, 16-18, 20-22, 24-28 e 33-42; domanda di marchio comunitario n. 4804522 del marchio figurativo «VOLVO», per prodotti e servizi delle classi 1-4, 6, 7, 9, 11-12, 14, 16, 18, 25, 28, 35-39 e 41; registrazione del Regno Unito n. 747361 del marchio figurativo «VOLVO», per prodotti della classe 12; registrazione del Regno Unito n. 747362 del marchio denominativo «VOLVO», per prodotti della classe 12; registrazione del Regno Unito n. 1051579 del marchio denominativo «VOLVO», per prodotti della classe 7; registrazione del Regno Unito n. 1408143 del marchio figurativo «VOLVO», per prodotti della classe 7.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha preso in considerazione tutti i fattori pertinenti nel confrontare i marchi, concludendo erroneamente nel senso nell'assenza di somiglianza tra gli stessi. Violazione di una regola di diritto relativa all'applicazione del regolamento e, in particolare, dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle sentenze 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI, Racc. pag. I-643 e 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation, Racc. pag. I-8823, applicandoli in maniera rigidamente formalistica, senza di conseguenza esaminare i fatti concernenti l'opposizione ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 settembre 2011 — Volvo Trademark/UAMI — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)

(Causa T-525/11)

(2011/C 355/46)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Volvo Trademark Holding AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante: avv. M. Treis).

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd (Xuanhua, Cina).

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 giugno 2011, nel procedimento R 1868/2010-1;
- respingere la domanda di marchio comunitario n. 5029814;
- condannare la controinteressata a sopportare le spese della ricorrente relative al presente procedimento nonché ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «LOVOL» per prodotti delle classi 7 e 12 — domanda di marchio comunitario n. 5029814.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 2361087 del marchio denominativo «VOLVO», per prodotti e servizi delle classi 1-9, 11-12, 14, 16-18, 20-22, 24-28 e 33-42; domanda di marchio comunitario n. 4804522 del marchio figurativo «VOLVO», per prodotti e servizi delle classi 1-4, 6, 7, 9, 11-12, 14, 16, 18, 25, 28, 35-39 e 41; registrazione del Regno Unito n. 747361 del marchio figurativo «VOLVO», per prodotti della classe 12; registrazione del Regno Unito n. 747362 del marchio denominativo «VOLVO», per prodotti della classe 12; registrazione del Regno Unito n. 1051579 del marchio denominativo «VOLVO», per prodotti della classe 7; registrazione del Regno Unito n. 1408143 del marchio figurativo «VOLVO», per prodotti della classe 7.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha preso in considerazione tutti i fattori pertinenti nel confrontare i marchi, concludendo erroneamente nel senso nell'assenza di somiglianza tra gli stessi. Violazione di una regola di diritto relativa all'applicazione del regolamento e, in particolare, dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle sentenze 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI, Racc. pag. I-643 e 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation, Racc. pag. I-8823, applicandoli in maniera rigidamente formalistica, senza di conseguenza esaminare i fatti concernenti l'opposizione ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — Schenker/Commissione

(Causa T-534/11)

(2011/C 355/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schenker AG (Essen, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. von Hammerstein, B. Beckmann e C. Munding)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata della convenuta 3 agosto 2011 (SG.B/MKu/psi-Ares [2011]);

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul mancato esame concreto e individuale di documenti.

In primo luogo, la Commissione avrebbe omesso di effettuare un esame concreto ed individuale dei documenti specificati nella domanda di accesso. Ad avviso della ricorrente, la Commissione non avrebbe potuto basarsi sulla generica supposizione dell'esistenza di motivi di diniego. In tal modo, essa non avrebbe tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di accesso ai documenti e del significato del diritto d'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali.

- 2) Secondo motivo, vertente sugli errori manifesti nell'applicazione delle eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾.

In secondo luogo, la Commissione avrebbe commesso errori manifesti nell'applicazione delle eccezioni previste dal regolamento n. 1049/2001. Applicando troppo estensivamente dette eccezioni, la Commissione non avrebbe tenuto conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di accesso ai documenti e del significato del diritto d'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali. Alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuto, alla luce dei diritti fondamentali nonché dei principi della trasparenza e dello Stato di diritto, un accesso quanto più ampio possibile ai documenti.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della proporzionalità.

In terzo luogo, la Commissione avrebbe violato il principio della proporzionalità, in quanto non avrebbe ponderato — e in ogni caso non lo avrebbe fatto correttamente — le eccezioni da essa illegittimamente applicate con l'interesse pubblico alla divulgazione dei documenti richiesti. La Commissione non avrebbe pertanto riconosciuto che l'interesse pubblico alla divulgazione dei documenti prevaleva nettamente sugli eventuali interessi alla loro segretezza.

- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali.

In quarto luogo, la Commissione non avrebbe riconosciuto che la ricorrente, in ogni caso, avrebbe diritto — diritto garantito ai sensi dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali — ad un accesso quanto meno parziale ai documenti richiesti. La Commissione, avendo negato in modo indiscriminato e completo l'accesso, priverebbe di effetto pratico il diritto d'accesso ai documenti, tutelato da norme fondamentali, ed il regolamento n. 1049/2001.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Ricorso proposto il 2 ottobre 2011 — European Dynamics Luxembourg e a./Commissione

(Causa T-536/11)

(2011/C 355/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermitzakis)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea che seleziona l'offerta delle ricorrenti presentata in risposta alla gara d'appalto a procedura aperta AO 10340 (lotti 1, 3 e 4) «Servizi informatici — Sviluppo di software, manutenzione, consulenza e assistenza per vari tipi di applicazioni informatiche»⁽¹⁾, quale terzo contraente nel meccanismo a cascata per i lotti nn. 1 e 4 e quale secondo contraente nel meccanismo a cascata per il lotto n. 3, comunicata alle ricorrenti con lettera datata 22 luglio 2011, e annullare tutte le decisioni collegate dell'Ufficio, incluse quelle di aggiudicare il rispettivo contratto al primo e al secondo contraente nel meccanismo a cascata; e
- condannare l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea a risarcire i danni da perdita di chance e il danno alla reputazione e alla credibilità dei ricorrenti per un importo pari a EUR 3 450 000; e
- condannare l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea all'integralità delle spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi per ogni lotto.

- 1) Primo motivo, con cui si sostiene che l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ha violato l'obbligo di motivazione, non ha adeguatamente esposto i meriti relativi dell'offerente aggiudicatario e, in generale, che esso ha violato le disposizioni dell'art. 100, n. 2, del regolamento finanziario;
- 2) Secondo motivo, con cui si afferma che l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ha violato i capitoli d'oneri ed ha applicato un criterio di attribuzione contrario all'art. 97 del regolamento finanziario e all'art. 138 delle modalità d'esecuzione;
- 3) Terzo motivo, con cui si deducono errori manifesti di valutazione, osservazioni vaghe e non suffragate del comitato di

valutazione, la modifica a posteriori dei criteri di aggiudicazione indicati nella gara d'appalto, la mancata comunicazione in tempo utile dei nuovi criteri agli offerenti e la confusione tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione.

⁽¹⁾ GU 2011/S 66 — 106099

Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — Ghreiwati/Consiglio

(Causa T-543/11)

(2011/C 355/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emad Ghreiwati (Al Maliki, Siria) (rappresentante: avv. P.-F. Gaborit)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2011/522/PESC, il regolamento (UE) n. 878/2011, la decisione 2011/628/PESC e il regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio dell'Unione europea, laddove riguardano il sig. Emad GHREIWATI;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sull'assenza di motivazione e su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, in quanto:
 - Gli atti impugnati, aggiungendo il nome del ricorrente all'elenco delle persone interessate dalle misure restrittive nei confronti della Siria, non espliciterebbero la motivazione della misura restrittiva assunta nei suoi confronti;
 - Tali decisioni non sarebbero state oggetto di alcuna notifica, e
 - Gli elementi d'accusa accolti per fondare le misure restrittive riguardanti il ricorrente non gli sarebbero stati ancora comunicati nonostante una domanda indirizzata al Consiglio dell'Unione europea.
- 2) Secondo motivo, vertente, in subordine, su un errore manifesto di valutazione, laddove né la qualità del ricorrente di presidente della Camera dell'industria di Damasco, né la sua qualità di socio della società Zouheir GHREIWATI consentirebbero di addebitargli alcun sostegno economico al regime siriano.

Ricorso proposto il 14 ottobre 2011 — Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione

(Causa T-545/11)

(2011/C 355/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Paesi Bassi) e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Klooststra, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione della Commissione 10 agosto 2011 viola la convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, il regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽¹⁾ ed il regolamento (CE) n. 1367/2006 ⁽²⁾;
- annullare la decisione della Commissione 10 agosto 2011, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, secondo cui l'art. 4, n. 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non attribuisce agli Stati membri un diritto di veto e, di conseguenza, la convenuta non può basarsi sull'asserzione di uno Stato membro secondo cui l'eccezione ex art. 4, n. 2, di detto regolamento è o no applicabile alla richiesta di informazioni depositata dalle ricorrenti;
- 2) Secondo motivo, in cui le ricorrenti affermano che occorre derogare all'eccezione alla divulgazione stabilita dall'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, alla luce dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni richieste, dato che nel presente caso le condizioni sancite dall'art. 6, n. 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 sono soddisfatte.
- 3) Terzo motivo, secondo cui la decisione impugnata non rispetta l'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e l'art. 4 della Convenzione di Aarhus, poiché:

- la convenuta ha omesso di valutare il concreto rischio di pregiudizio agli interessi commerciali fatti valere che deriverebbe dalla divulgazione delle informazioni richieste;
- la convenuta ha omesso di procedere al bilanciamento degli interessi commerciali in questione con l'interesse generale alla divulgazione di informazioni di carattere ambientale come descritto all'art. 4, n. 4, secondo comma, della convenzione di Aarhus.

Le ricorrenti affermano infine che, se la convenzione di Aarhus non risultasse direttamente applicabile, l'art. 4, n. 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe essere applicato in maniera il più possibile conforme alla convenzione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

Ricorso proposto il 11 ottobre 2011 — Technion Institute of Technology e Technion Research & Development/Commissione

(Causa T-546/11)

(2011/C 355/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Technion Institute of Technology (Haifa, Israele) e Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (rappresentanti: D. Grisay e D. Piccininno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- registrare la presente domanda di annullamento, basata sull'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- dichiararla ricevibile;
- a titolo principale, dichiarare il ricorso fondato e annullare la decisione della Direzione generale per la Società dell'informazione e Media della Commissione europea 2 agosto 2011;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione delle forme sostanziali, che si divide in due parti, basate:
 - da un lato, sull'assenza e sull'insufficienza della motivazione, in quanto la Commissione non menzionerebbe per due dei quattro contratti in esame la giustificazione e gli elementi di prova sui quali si fonda la decisione impugnata per definire l'adattamento dei costi ammissibili;

-
- dall'altro, su una violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione si sarebbe opposta a che il Technion — Israel Institute of Technology prenda conoscenza e formuli le sue osservazioni sui documenti su cui si fonda la decisione impugnata.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto la decisione impugnata non dimostrerebbe, sulla base degli elementi invocati, che le prestazioni di cui la Commissione reclama il rimborso non siano state realmente realizzate.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di proporzionalità, in quanto la Commissione:
- ha adottato una decisione di adattamento dei costi ammissibili, malgrado abbia avallato detti costi durante l'elaborazione dei detti progetti anteriormente alla firma dei contratti e
 - avrebbe reclamato un adattamento dei costi ammissibili per un importo che eccede l'importo per il quale asserisce di poter fornire la prova.
-

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — ZZ/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa F-71/11)

(2011/C 355/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: J.-M. Bauler, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del rapporto informativo della parte ricorrente relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e condanna della convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno morale.

Conclusioni della parte ricorrente

- Annullare il rapporto informativo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007; in subordine, annullare la nota del 9 settembre 2009 redatta a seguito dell'annullamento del precedente rapporto informativo relativo al medesimo periodo;
- annullare la decisione di rigetto del reclamo del 14 aprile 2011;
- condannare la convenuta al pagamento di un importo pari a EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 28 settembre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-94/11)

(2011/C 355/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. H. Mannes)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell'EPSO di riaprire il concorso generale EPSO/AD/26/05 e di invitare il ricorrente a ripetere la prova orale, e annullamento della decisione di escludere il ricorrente da tale concorso per non essersi presentato a detta prova.

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni della convenuta 11 febbraio e 12 agosto 2011;
- dichiarare illegittima la convocazione alla prova orale del 14 gennaio 2011;
- accertare che una nuova prova individuale del ricorrente non è idonea a sanare i vizi sostanziali di procedura rilevati nell'ambito di una precedente causa promossa dal medesimo;
- constatare che la convenuta può iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva anche senza una nuova prova d'esame;
- accertare che la convenuta deve compensare adeguatamente il danno subito dal ricorrente per il decorso del tempo ed evitare qualunque discriminazione rispetto ai vincitori del concorso;
- condannare la convenuta alle spese;
- in via cautelare, pronunciare una sentenza contumaciale.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

